

Materiale didattico per il corso di Internal Auditing

Anno accademico 2011-2012

Università di Macerata
Facoltà di Economia



CONFINDUSTRIA

Area Strategica Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa
Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa
Gruppo di lavoro sulla Responsabilità Amministrativa
delle Persone Giuridiche

LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE
DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001

31 MARZO 2008



CONFINDUSTRIA

**Area Strategica Fiscalità, Finanza e Diritto d'Impresa
Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa**

Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

**LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. N. 231/2001**

Approvate il 7 marzo 2002

(aggiornate al 31 marzo 2008)

Da studiare per l'esame (si rimanda al documento salvato nella pagina del corso o scaricabile dal sito www.confindustria.it → Servizi associativi → Responsabilità degli enti e modelli organizzativi → Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001).

Da leggere i "case study"

Introduzione	pag. 5
I. Individuazione dei rischi e protocolli	
1. Premessa	» 13
2. La definizione di "rischio accettabile": premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo	» 14
3. Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio	» 15
4. I principi di controllo	» 24
II. Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati ex D. Lgs. n. 231/2001 e sistema disciplinare	
1. Premessa	» 26
2. Contenuti minimi del Codice etico (o di comportamento) in relazione ai reati dolosi previsti dal D. Lgs. n. 231/2001	» 27
3. Contenuti minimi del Codice etico (o di comportamento) in relazione ai reati colposi previsti dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001	» 29
4. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori	» 30
III. L'organismo di vigilanza	
1. Premessa	» 32
2. L'individuazione dell'organismo di vigilanza	» 32
2.1. Composizione dell'organismo di vigilanza	» 32
2.2. Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza	» 33
2.3. Utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o costituzione di un organismo <i>ad hoc</i>	» 39
2.4. Conclusioni sulle possibili scelte	» 43
3. Obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza	» 44
4. L'organismo di vigilanza nei gruppi di imprese	» 46
5. Profili penali della responsabilità dell'organismo di vigilanza	» 48
IV Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese	
1. Premessa	» 50
2. Individuazione dei rischi e protocolli	» 51
3. Codice etico (o di comportamento) e sistema disciplinare	» 52
4. L'organismo di vigilanza	» 53
APPENDICE – Case Study	» 55



CASE STUDY

1. **Corruzione e concussione**
2. **Truffa aggravata ai danni dello Stato**
3. **Frode informatica a danni dello Stato**
4. **Reati in tema di erogazioni pubbliche**
5. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**
6. **Reati contro la personalità individuale**
7. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
8. **Reati societari**
9. **Abusi di mercato**
10. **Criminalità organizzata transnazionale**
11. **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**
12. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

1. Corruzione e concussione

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
• Vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione. • Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. • Ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione. • Ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.	• Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. • Controllo dei flussi finanziari aziendali. • Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti). • Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.

2. Truffa aggravata in danno dello stato

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
• Produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.	• Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. • Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

3. Truffa informatica

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.	Sistema di controlli interno all'azienda che preveda ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione: • un adeguato riscontro delle <i>password</i> di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche Funzioni/Strutture aziendali; • la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società; • il rispetto della normativa sulla <i>privacy</i> a tutela del dipendente. Questi meccanismi assumono maggiore pregnanza per quelle società o enti che, sulla base di un rapporto di appalto/concessione con un'Amministrazione pubblica o in qualità di Società miste partecipate da un'Amministrazione/Ente locale e da un privato imprenditore, si assumono l'incarico di realizzare, sviluppare e gestire un Sistema Informativo pubblico o un Sistema Informativo di interesse pubblico.

4. Reati in tema di erogazioni pubbliche

AREE AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI
• Settore finanziario • Investimenti ambientali • Investimenti produzione • Ricerca ed innovazione tecnologica	• Specifica previsione del codice etico. • Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti. • Programma di informazione/formazione periodica del dipendente. Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio della Funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze. • Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento. • Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto). • Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe. • Esclusione esplicita, nel sistema delle procure, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi". • Meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure. Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la Società.

5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

AREE AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI
Il rischio di commissione di reati funzionali al finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali sicuramente assumono una rilevanza centrale i settori finanziario ed amministrativo.	• Specifica previsione del codice etico. • Diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti. • Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio. • Controllo dei flussi finanziari aziendali. • Controllo della documentazione aziendale. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

8. Reati societari

8.1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI – FALSO IN PROSPETTO

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
L'Amministratore Delegato (o il Liquidatore o il Direttore Generale o il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, nel caso di società quotata, ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).	1. Inserimento nelle norme di comportamento (o Codice etico) adottate dall'Impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc. 2. Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.). 3. Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione; nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare". 4. Previsione, nell'ambito della procedura <i>sub</i> 3, dell'obbligo – per il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali - di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta as-

8. Reati societari

8.1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI – FALSO IN PROSPETTO

(continua)

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
	severato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica <i>ex post</i>) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione". 5. Tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA - in particolare dei membri del Comitato per il controllo interno, ove esistente - della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione. 6. Messa a disposizione delle persone <i>sub 4</i> del giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente. 7. Sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente. La lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del CdA. Occorre precisare tuttavia che tale lettera non elimina di per sé la responsabilità della società di revisione. 8. Procedura che preveda almeno una riunione tra la società di certificazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo interno (ove esistente) e l'OdV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale. 9. Comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio. 10. Trasmissione all'OdV di copia delle comunicazioni alla Consob dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata. 11. Invio all'OdV delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore, ecc. e non solo in base all'economicità). Per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, i punti 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10 vanno sostituiti con i due seguenti punti: • procedura che preveda uno o più incontri dell'OdV con il Responsabile Amministrativo aventi ad oggetto il bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie

8. Reati societari

8.1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI – FALSO IN PROSPETTO

(continua)

FATTISPECIE DI REATO	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
	di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza di bilancio predisposta. Stesura di relativo verbale firmato da entrambi; • almeno una riunione all'anno, in prossimità della riunione del CdA, dell'OdV con il Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con stesura di verbale firmato da entrambi gli enti¹³. I risultati dell'attività dell'OdV devono essere riportati, in via normale, al massimo Vertice esecutivo. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo Vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'Organismo riferisca al Comitato per il controllo interno (se esistente), al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio sindacale. Una circostanza di questo tipo induce a riflettere sull'esigenza di una qualche forma di tutela del soggetto che riveste la qualifica di Responsabile dell'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001: si pensi ad esempio a particolari clausole di garanzia nella lettera di assunzione che sottraggano al potere del solo superiore diretto decisioni in merito a remunerazione, promozioni, licenziamento, trasferimento o altre sanzioni. Si ricorda, infine, che il controllo ultimo sull'operato degli amministratori viene svolto dal socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono direttamente. È pertanto importante l'esistenza di un flusso informativo continuo dell'OdV nei confronti degli amministratori e/o sindaci, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti. Le comunicazioni relative alle eventuali anomalie possono essere portate a conoscenza dei soci anche in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Qualora tali anomalie siano portate a conoscenza dei soci, si ricorda che, oltre all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità, questi ultimi possono presentare la denuncia al tribunale ex art. 2409 cod. civ., per il sospetto di gravi irregolarità commesse da amministratori e sindaci.

8. Reati societari

8.2. IMPEDITO CONTROLLO

FATTISPECIE DI REATO	MODALITÀ	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
<u>Attività aziendale:</u> condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori di una Società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale di tale Società sul rispetto, da parte della Società medesima, di una determinata normativa.	La condotta degli Amministratori - che si possono avvalere di propri diretti collaboratori - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).	• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti sulle regole in tema di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/Integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>. • Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti. • Rapporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

8. Reati societari

8.3. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

FATTISPECIE DI REATO	MODALITÀ	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al CdA il suo Interesse personale o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.	L'amministratore delegato di una società quotata – che è socio di maggioranza di altra società – non dichiara tale sua partecipazione al CdA in sede di approvazione di una commessa/appalto della società quotata assegnata a detta società.	• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione-formazione periodica degli amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti sulle regole in tema di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione/aggiornamento dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>. • Identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori. • Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

8. Reati societari

8.4. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

FATTISPECIE DI REATO	MODALITÀ	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Attività aziendale: l'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione. Resta fermo (anche secondo la vecchia giurisprudenza) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. L'assunzione di tale deliberazione consente, come tale, di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi in accordo con quest'ultimo.	L'Amministratore delegato, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provvede a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.	• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/Integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i> (compresa quella in tema di "parti correlate"), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management, dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

8. Reati societari

8.5. Aggiotaggio

FATTISPECIE DI REATO	MODALITÀ	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
<u>Attività aziendale:</u> il dipendente di una società che diffonde alla stampa notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società): notizie, come tali, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società.	Il dipendente di una società si accorda con un giornalista per far diffondere sulla stampa notizie false relativamente a tale società, nel proposito di determinare una sensibile variazione del prezzo del titolo azionario della società medesima. Il che beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dal medesimo in sede di compravendita di detto titolo azionario.	• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Procedure autorizzative per comunicati stampa, ecc. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

8. Reati societari

8.6. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

FATTISPECIE DI REATO	MODALITÀ	CONTROLLI PREVENTIVI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Attività aziendale: Gli Amministratori di società quotata in borsa trasmettono alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob.	Gli Amministratori di una società quotata in borsa, al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob, nel comunicare alla Consob medesima il progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, forniscono - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - informazioni non corrette relativamente ad importanti operazioni sociali (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).	• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Report periodici al Vertice aziendale dello stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

8. Reati societari

8.7. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

CONTROLLI PREVENTIVI
• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Procedure autorizzative per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante.

8. Reati societari

8.8. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

CONTROLLI PREVENTIVI

- Specifica previsione del Codice Etico.
- Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale.
- Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.
- Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di *Corporate Governance* e di osservanza della normativa societaria.
- Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.
- Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/*Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.
- Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.
- Procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.

8. Abusi di mercato

FATTISPECIE DI REATO		ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
OPERAZIONI FALSE O FUORVIANTE (art. 187-ter, co. 3, lett. a), TUF)	Operazioni fittizie (wash trades) Effettuazione di operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo. Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.	- Finanza - Tesoreria	- Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. - Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. - Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005. - Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche. - Programma di informazione/formazione periodica di amministratori,
	Alterazione del quadro delle operazioni (painting the tape) Effettuazione di un'operazione o una serie di operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di una attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario.	- Finanza - Tesoreria	
	Ordini abbinati in modo improprio Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, cross orders).	- Finanza - Tesoreria	

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO		ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
	Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli Inserimento di ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite). L'intenzione sottostante agli ordini non è quella di eseguirli ma di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi). (Una variante di questo comportamento consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo.)	- Finanza - Tesoreria	management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. - Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. - Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. - Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. - Previsione di apposite sanzioni disciplinari.
OPERAZIONI CHE FISSANO I PREZZI A LIVELLI ANOMALI O ARTIFICIALI (art. 187-ter, co. 3, lett. b), TUF)	Segnare il prezzo in chiusura (marking the close) Acquisto o vendita intenzionale di strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato. Questo comportamento può essere posto in	- Finanza - Tesoreria	Specifiche previsioni del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
essere in qualsiasi giorno di negoziazione, ma è spesso associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni. Finanza Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico Comportamento di solito associato alle operazioni che si effettuano sul mercato secondario appena terminano i collocamenti. I soggetti che hanno acquisito strumenti finanziari nel mercato primario acquistano di concerto ulteriori quantitativi sul mercato secondario in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali e da generare l'interesse da parte di altri investitori così da vendere loro i quantitativi che detenevano in portafoglio. Comprimere in modo abusivo il mercato (abusive squeeze) Questo comportamento prevede che i soggetti che hanno una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato abusano della posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'as-	- Finanza - Tesoreria - Finanza - Tesoreria - Finanza - Tesoreria	dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. - Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. - Introduzione/Integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005. - Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche. - Programma di informazione/ formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. - Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market</i>

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO		ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
	solvimento del loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante. (Si deve tenere presente che: 1) la regolare interazione della domanda e dell'offerta può condurre, e spesso conduce, a rigidità nel mercato, ma questo fatto non implica di per sé una manipolazione del mercato; 2) disporre di una significativa influenza sulla domanda o sull'offerta o sulla consegna di uno strumento finanziario o di un prodotto sottostante non costituisce di per sé una manipolazione del mercato.)	- Finanza - Tesoreria	<i>abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. - Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. - Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società.
	Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi Comportamento di solito posto in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano. Si concludono operazioni o si inseriscono ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del <i>rating</i> degli strumenti finanziari emessi. Tale strategia manipolativa ha, in genere, ad oggetto il titolo ordinario, poiché è il titolo che guida gli altri titoli emessi, e può essere posta in essere (mediante accordi e/o finanziamenti) anche di concerto con altri soggetti del mercato che detengano importanti partecipazioni sul titolo. Ad esempio, ai fini del decreto n. 231, può attuare questo tipo di manipolazione il dipendente di un ente-azionista	- Finanza - Tesoreria	Previsione di apposite sanzioni disciplinari.

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
rilevante dell'emittente che, nell'interesse o a vantaggio del primo, costituisce una soglia minima al corso dei prezzi per evitare che gli stessi raggiungano valori che rendono meno conveniente l'esercizio di opzioni sul medesimo titolo ovvero altri strumenti finanziari ad esso collegati. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa.	- Finanza - Tesoreria	
Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato Conclusione di operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati. Ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. (Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato.)	- Finanza - Tesoreria	

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO		ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
OPERAZIONI CHE UTILIZZANO ARTIFIZI, INGANNI O ESPEDIENTI (art. 187-ter, co. 3, lett. c), TUF)	Celare la proprietà (concealing ownership) Questo comportamento prevede la conclusione di un'operazione o di una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà su uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. La comunicazione al pubblico risulta fuorviante rispetto alla vera proprietà degli strumenti finanziari. (Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato.) Questa strategia può essere realizzata anche mediante la ripartizione della partecipazione tra diversi soggetti (es. società del gruppo, società collegate), in modo che nessuno di essi superi le soglie che comportano gli obblighi di comunicazione previsti dal TUF. L'emittente o un'azionista rilevante può utilizzare tale condotta manipolativa per evitare di far sapere ad altri azionisti della propria partecipazione, specie in occasione di un'assemblea dei soci chiamata ad esprimersi su scelte organizzative o operazioni strategiche, ovvero per conseguire il controllo della società,	• Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations	• Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati e, in particolare, la conclusione di operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Introduzione/Integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella Comunicazione del novembre 2005. • Prevedere, per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
prevenendo o anticipando l'intervento di soggetti terzi.		• Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipolativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Procedure autorizzative per comunicati stampa, informativa al mercato, ecc. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.
Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo Questo comportamento è effettuato con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo, di un contratto derivato o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tali strumenti finanziari o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.	• Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations	
Gonfiare e scaricare (Pump and dump) Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati.	• Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations	
Screditare e incassare (Trash and cash) Questo comportamento è esattamente l'opposto del "pump and dump". Un soggetto prende una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettua un'ulteriore attività di	• Finanza • Tesoreria • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations	

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO		ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
	vendita e/o diffonde fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo. Il manipolatore chiude così la posizione dopo la caduta del prezzo. Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (Opening a position and closing it immediately after its public disclosure) Questo comportamento è di solito posto in essere da grandi investitori o da gestori di patrimoni le cui scelte di investimento sono considerate dagli altri partecipanti al mercato come indicazioni rilevanti per la stima del futuro andamento dei prezzi. Tipicamente la condotta consiste nell'aprire una posizione e, quindi, nel chiuderla immediatamente dopo aver comunicato al pubblico di averla aperta, enfatizzando l'obiettivo di lungo periodo dell'investimento. Comunque, il comunicato al pubblico non assume di per sé alcun connotato manipolativo se è richiesto esplicitamente dalla disciplina o se è dalla stessa permesso".	- Finanza - Tesoreria - Comunicazione, ufficio stampa - Investor relations	
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FALSE O FUORVANTI (art. 187-ter, co. 1, TUF)	Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato⁴⁶. Questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle informazioni false o fuorvianti). Per esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata,		

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
come definita dall'articolo 114, comma 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva però solo qualora risulti di particolare gravità (un chiaro indice di gravità è, ad esempio, la sussistenza della volontà di fuorviare il pubblico).		
Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione Questo comportamento comprende anche l'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari di un emittente (es. oltre alla classica ipotesi del dipendente dell'emittente che diffonde notizie false o fuorvianti idonee ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari dell'emittente, possono rilevare, a titolo di esempio, anche le dichiarazioni del dipendente di un ente azionista rilevante dell'emittente, relative ad un cospicuo pacchetto azionario che si intenderebbe acquisire o cedere). Il soggetto che diffonde l'informazione è consapevole che essa è falsa o fuorviante e che è diffusa al fine di creare una falsa o fuorviante apparenza. La diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite canali ufficiali di comunicazione è particolarmente grave in quanto i partecipanti al mercato tendono a fidarsi delle informazioni diffuse tramite tali canali.	• Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations	• Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'adozione di comportamenti a rischio dei reati o illeciti amministrativi considerati tramite la diffusione, anche in sede di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge, di informazioni false, simulate o comunque non corrette. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Introduzione/Integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito manipo-
Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti Questo tipo di manipolazione del mercato comprende le con-	• Componenti degli organi sociali • Finanza	

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO ⁴⁷	CONTROLLI PREVENTIVI
dotte progettate per fornire indicazioni false o fuorviante tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa. Ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto <i>future</i> su merci.	• Tesoreria • Commerciale	lativo, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni e strumenti finanziari propri e/o di altre società. • Procedure autorizzative per comunicati stampa, informativa al mercato, ecc. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

FATTISPECIE DI REATO	EVENTI E INFORMAZIONI RILEVANTI ⁴⁹	AREE AZIENDALI A RISCHIO ⁵⁰	CONTROLLI PREVENTIVI
Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto utilizza informazioni di cui è entrato (lecitamente o illecitamente) in possesso per compiere una delle operazioni che caratterizzano il reato di abuso di informazioni privilegiate e, in particolare: • l'acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumen-	• Andamento del <i>business</i> operativo • Cambiamenti nel controllo e/o nei patti di controllo • Variazioni nel <i>management</i> • Operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a comprare o sottoscrivere titoli	• Componenti degli organi sociali • Finanza • Tesoreria • Legale, societario • Comunicazione, ufficio stampa • Investor relations • Altri soggetti inseriti nel Re-	• Specifica previsione del Codice Etico che vieti l'utilizzo di informazioni privilegiate e la loro diffusione non autorizzata. • Diffusione del Codice Etico nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale. • Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure anche eventualmente esistenti, (es. regolamenti sull'<i>internal dealing</i>, ecc.) su utilizzo e diffusione delle informazioni

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	EVENTI E INFORMAZIONI RILEVANTI	AREE AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI
- ti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; - la comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; - la raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. - L'abuso di informazioni privilegiate, nella forma di illecito amministrativo, può coinvolgere un numero di soggetti più ampio rispetto alla omologa fattispecie di reato. Infatti, l'abuso viene commesso anche da chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscerne in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, compie una delle operazioni sopra descritte (art. 187-bis, co. 4, TUF). - Pertanto, qualsiasi ente che operi sul mercato quale investitore, anche indipendentemente dal-	- Decisioni in merito alla variazione del capitale sociale - Fusioni, "split" e/o "spin off" - Acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami di azienda - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione finanziaria o sul conto economico - Revoca o cancellazione delle linee di credito da parte del sistema bancario - Contenzioso legale e/o risoluzione di contratti e/o verifica di casi di risoluzione - Insolvenza da parte di debitori rilevanti - Nuove licenze, brevetti e marchi - Nuovi prodotti o processi innovativi - Danni ambientali o difetti nei prodotti - Cambiamenti nei profitti e/o nelle perdite attese - Informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi)	gisti delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate	privilegiate e, in particolare, con riguardo a: - la predisposizione dei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; - la riservatezza delle informazioni, da assicurarsi mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate. A questo scopo è necessario coordinare gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in azienda in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali). Sarebbe opportuno prevedere uno specifico obbligo del titolare (o del responsabile del trattamento) di rapporto - periodico - diretto al Vertice operativo aziendale in ordine alla politica adottata dall'azienda in materia di gestione e di protezione dei flussi informativi; - l'individuazione dei soggetti rilevanti e delle operazioni da essi effettuate anche per interposta persona aventi ad oggetto azioni e stru-

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	EVENTI E INFORMAZIONI RILEVANTI	AREE AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI
lo svolgimento di una specifica funzione (es. emittente, intermediario, ecc.), potrebbe incorrere in responsabilità derivante da tale illecito per fatto di un suo dipendente (ad es., qualora l'ente intrattenga stretti rapporti commerciali o comunque strategici con un soggetto emittente e un suo dipendente compia operazioni su strumenti finanziari di quest'ultimo nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza).			menti finanziari ad esse collegati; - la diffusione delle informazioni privilegiate al mercato (procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, ecc.); - la comunicazione da parte delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste per l'osservanza degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate; - le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali ed informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere; • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, management e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio e delle persone inserite nei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne. • Comunicazione sistematica all'OdV, da parte di am-

8. Abusi di mercato (continua)

FATTISPECIE DI REATO	EVENTI E INFORMAZIONI RILEVANTI	AREE AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI
			ministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo quelle situazioni che in concreto possano integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza. • Previsione di apposite sanzioni disciplinari.

10. Criminalità Organizzata Transnazionale

Attività infragruppo

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Contratti Infragruppo di acquisto e/o di vendita. Gestione dei flussi finanziari. Investimenti Infragruppo. Designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo.	• Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 da parte delle società estere del Gruppo. • Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>. • Verifica preventiva dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima.

Attività con rischio controparte

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere. Transazioni finanziarie con controparti estere. Investimenti con controparti estere.	• Verifica della presenza nelle Liste dell'UIF delle controparti estere. • Verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari. • Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. • Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. • Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard. • Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità. • Verifica di onorabilità e professionalità dei fornitori di beni e/o servizi da inserire in appositi albi. • Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti. • Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti.

10. Criminalità Organizzata Transnazionale (continua)

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.	- Verifica nelle Liste dell'UIC di persone prima dell'ingresso. - Formalizzazione delle decisioni inerenti all'ingresso di un soggetto nel territorio di uno Stato. - Specifica previsione di una procedura aziendale che preveda il rispetto della normativa nel territorio dello stato di destinazione.

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.	Identificazione di una funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica dell'indagine.

Di seguito, si segnalano i controllo preventivi di carattere generale, applicabili a tutte le attività aziendali a rischio sopra descritte:

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- Contratti Infragruppo di acquisto e/o di vendita. - Gestione dei flussi finanziari. - Investimenti Infragruppo. - Designazione dei membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo. - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere. - Transazioni finanziarie con controparti estere. - Investimenti con controparti estere. - Attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato. - Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.	- Specifica previsione del Codice etico. - Diffusione del Codice Etico nell'ambito dell'intera organizzazione aziendale. - Applicazione del principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle varie fasi dei processi aziendali. - Esistenza di deleghe e procure. - Normative aziendali di riferimento. - Tracciabilità della documentazione aziendale. - Programma di formazione del management aziendale. - Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

12. Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
• Amministrazione (Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisti • Marketing⁵² Attività aziendali a rischio In relazione a: 1. rapporti con soggetti terzi • Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti • Transazioni finanziarie con controparti • Investimenti con controparti • Sponsorizzazioni 2. rapporti Infragruppo • Contratti Infragruppo di acquisto e/o di vendita • Gestione dei flussi finanziari • Investimenti Infragruppo	• Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE)⁵³. • Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. • Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni Infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie⁵⁴. • Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); • Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. • Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard. • Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e

12. Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita (continua)

ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO	CONTROLLI PREVENTIVI SPECIFICI (PROTOCOLLI) E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
	responsabilità. • Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. • Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti. • Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in <i>joint venture</i> (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di <i>due diligence</i>). • Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio. • Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>. • Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.